



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE FALLIMENTARE

3/2022 N.R. Accordo di composiz.

V° il g.d., dr. Pasquale Velleca,
letti gli atti del fascicolo,

PREMETTE QUANTO SEGUE

Con ricorso depositato il 15.07.2023 [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a Sant'Egidio Del Monte Albino [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED], ha chiesto l'apertura della procedura di composizione della crisi prevista dall'art. 10 e ss. legge n. 3/2012;

Con decreto del 07.09.2022 il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto alla data di entrata in vigore del cc.ii., il quale non prevede più la citata procedura

Il citato decreto è stato cassato con ordinanza n. 28545/2023 della Corte di Cassazione, la quale ha disposto di esaminare il ricorso nel merito sul presupposto che, giacché la domanda era stata precedentemente iscritta al ruolo della volontaria giurisdizione, *“il ricorso doveva ritenersi depositato il 14 luglio del 2022, in data anteriore all'entrata in vigore del CCIF”* (cfr. il provvedimento in atti).

Depositato l'atto di riassunzione, con provvedimento del 25.10.2023 il fascicolo è stato assegnato a questo magistrato.

Con decreto ex art. 10 co. 1 legge n. 3/2012 del 30.10.2023 è stata fissata per il giorno 19.12.2023 l'udienza di comparizione delle parti e dei creditori, previa assegnazione all'occ del termine dell'08.11.2023 per la comunicazione della proposta ai creditori ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

L'occ ha trasmesso la proposta ai creditori in data 07.11.2023 (cfr. le ricevute di consegna depositate il 18.12.2023).

In data 18.12.2023 la dott.ssa Veronica Negri ha depositato una relazione integrativa, rappresentando l'esistenza di una discrasia tra la debitoria presente a Luglio



2022 (pari ad euro 1.292.944,85) e quella risultante dalle citate precisazioni dei crediti (pari ad euro 1.420.303,33), con conseguente aumento della stessa di euro 127.358,48, ciò in ragione delle precisazioni di credito intervenute nel settembre 2022 (quando cioè il ricorso era stato già dichiarato inammissibile) e di quelle trasmesse dai creditori successivamente alla ricezione del decreto del 30.10.2023.

Pertanto, preso anche atto che *medio tempore* [REDACTED] aveva presentato una modificativa, con provvedimento del 20.12.2023 è stato assegnato al debitore il termine perentorio di giorni quindici per il deposito della stessa, nonché il termine di trenta giorni all'occ. dott.ssa Veronica Negri per il deposito di una relazione aggiornata avente ad oggetto la descrizione della nuova proposta, anche con riferimento ai presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012.

In data 03.01.2024 il debitore ha depositato la nuova proposta di accordo di composizione della crisi, mentre in data 05.02.2024 il gestore ha depositato la nuova relazione particolareggiata.

LA NUOVA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dott.ssa Veronica Negri ed allegata al ricorso si evince che:

- il ricorrente è titolare di quattro immobili (oggetto delle citate procedure immobiliari riunite r.g.e. n. 101/2018 e 190/2018) aventi un valore complessivo di euro 228.000,00 (cfr. la perizia di stima in atti), nonché di due beni mobili registrati aventi un valore di mercato pari pressoché a zero;
- a carico del ricorrente **pendono le procedure esecutivi immobiliari riunite r.g.e. n. 101/2018 e 190/2018, in seno alle quali la vendita dei beni in titolarità del ricorrente (componenti un lotto unico al quale è stato attribuito il valore di stima di euro 228.000,00: cfr. la perizia di stima dell'esperto stimatore ing. Giovanni Cocca);**
- **allo stato le procedure sono sospese per effetto del decreto assunto in data 30.10.2023;**
- **a carico del ricorrente sussistenza una esposizione debitoria (comprensiva dei crediti prededucibili che deriverebbero dall'apertura della procedura) pari complessivamente ad euro 1.619.969,19 (cfr. pag. 14), dei quali euro 269.086,92 assistiti da privilegio ipotecario in favore di Siena NPL s.p.a. Credito Fondiario s.p.a., già Monte dei Paschi di Siena (giusta ipoteca di primo grado)**



- ed euro 272.427,01 in favore dell'Agazia delle Entrate Riscossione (giusta ipoteca di secondo grado).
- **il ricorrente offre ai creditori il pagamento del:**
 - a) **100% dei crediti prededucibili;**
 - b) **100% dei crediti privilegiati ipotecari fino a concorrenza del valore del bene staggito fissato a base d'asta in euro 228.000,00;**
 - c) **100% dei crediti privilegiati generali ex art. 2751-bis c.c., derivanti da crediti da lavoro iscritti per euro 29.511,48;**
 - d) **6% (in luogo del 5,50% previsto nel piano originario) dei crediti privilegiati generali vantati dall'Erario e dagli Enti di previdenza iscritti con prelazione ipotecaria ma degradati per incapienza sul bene;**
 - e) **5% (in luogo del 3,36% previsto nel piano originario) dei crediti privilegiati generali vantati dall'Erario e dagli Enti di previdenza degradati per incapienza sul bene;**
 - f) **4% (in luogo del 2,35% previsto nel piano originario) di tutti i crediti chirografari, per natura e dei tributi locali degradati a chirografo;**
 - **quanto alla tempistica, la parte ed i suoi garanti verseranno gli importi come segue:**
 - a) **per i primi 12 mesi con una rata mensile di euro 4.433,71 per il pagamento dei prededucibili e privilegiati art. 2751 bis c.c.;**
 - b) **per i successivi 72 mesi con una rata mensile di euro 2.875,75 per tutti gli altri creditori incluso il fondiario;**
 - c) **per ulteriori e successivi 72 mesi con una rata mensile di euro 1.879,28 per il fondiario;**
 - **la provvista complessiva del piano prevede il pagamento di complessivi euro 388.049,48, di cui euro 347.362,79 di sorta capitale ed euro 40.686,69 a titolo di interessi;**
 - **la proposta di accordo è sottoscritta anche da [REDACTED] (nato il [REDACTED] [REDACTED] quali terzi garanti delle obbligazioni nascenti dall'accordo omologato.**

Rilevato che la relazione particolareggiata della dott.ssa Veronica Negri contiene gli elementi di cui all'art. 9 co. 3 – bis 1 legge n. 3/2012,



ritenuto opportuno ribadirsi quanto già precisato nel provvedimento del 20.12.2023, ossia che in materia di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art.6 l. n. 3/2012, al fine di stabilire la validità o meno del dissenso espresso dall'A.d.e.r., occorre fare applicazione dei principi generali, secondo cui il diritto di voto (nel concordato così come nelle procedure di sovraindebitamento) spetta unicamente al titolare del credito; ovvero, al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato. Difatti, l'Agente della Riscossione non ha ex sé la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve curare l'esazione attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (cfr. Cass. civ. n. 35976/2022, n. 13877/2023, etc.). Ne deriva che ove il dissenso alla proposta di accordo sia espresso dall'a.e.r. anziché dall'ente titolare del credito, non essendo concretamente riconducibile, quel dissenso, agli effettivi titolari dei corrispondenti crediti, essi devono intendersi come rimasti inerti ex art. 11 co. 1 legge n. 3/2022; ciò naturalmente, salvo il caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia espresso il consenso/dissenso quale mero nuncius dell'ente impositore, ovvero in funzione di tramite tra questi ed il professionista O.C.C., essendosi in questo l'a.d.e.r. limitata a comunicare la volontà espressa, e documentata, dell'ente titolare del credito;

P.Q.M.

FISSA

per la comparizione del debitore istante [REDACTED] del gestore della crisi dott.ssa Veronica Negri e dei creditori ai fini dell'eventuale omologazione l'udienza del **16.04.2024, ore 09:30**, con **termine per la comunicazione del ricorso, della proposta di accordo e del presente decreto**, a cura dell'OCC dott.ssa Veronica Negri, ai creditori, **entro il 17.02.2022**, presso la loro residenza o sede legale, anche a mezzo telegramma, raccomandata A/R, telefax o a mezzo PEC.

A tal riguardo si precisa che, in caso di comunicazione ai creditori a mezzo pec, il gestore della crisi dovrà dare prova della stessa depositando nel fascicolo le buste telematiche contenenti le ricevute di accettazione e consegna in formato eml o msg;

ASSEGNA

ai creditori il termine **fino a dieci giorni prima dell'udienza** per far pervenire, anche a mezzo posta elettronica certificata, telegramma, raccomandata A/R o telefax,



all'organismo di composizione della crisi, una dichiarazione sottoscritta contenente la propria posizione nei confronti della proposta.

AVVISA

i creditori che in mancanza di dichiarazione nel termine anzidetto si riterrà prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (art. 11 co. 1, secondo periodo legge n. 3/2012).

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 10, co. 2 lett. c legge n. 3/2012);

DISPONE

che proposta e decreto vengano pubblicati, con oscuramento dei dati sensibili del ricorrente, a cura del gestore della crisi, sul sito della Corte d'Appello di Salerno e sul sito internet **www.astegiudiziarie.it**.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al gestore della crisi dott.ssa Veronica Negri.

Nocera Inferiore, 09.02.2024

Il Giudice delegato
dott. Pasquale Velleca

